

IT

E-001970/2026

Risposta di Jessika Roswall

a nome della Commissione europea
(10.7.2026)

La direttiva Habitat¹ impone di stabilire, per le zone speciali di conservazione, le misure di conservazione necessarie (articolo 6, paragrafo 1) per evitare il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie per cui il sito è stato designato, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della direttiva² (articolo 6, paragrafo 2). A norma di quest'ultima, inoltre, i piani o i progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione del sito ma che possano avere un impatto su di esso devono formare oggetto di un'opportuna valutazione dell'incidenza sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo (articolo 6, paragrafo 3). Queste disposizioni riguardano qualsiasi attività che possa avere incidenze significative su un sito Natura 2000 come il Lago di Sartirana (IT2030007). Ai sensi della direttiva Uccelli³, gli Stati membri sono anche tenuti a instaurare un regime generale di protezione di tutti gli uccelli selvatici presenti sul loro territorio vietando lo svolgimento di determinate attività dannose (articolo 5).

L'Italia ha recepito queste disposizioni nella propria legislazione e ha adottato alcune linee guida nazionali⁴ per migliorare l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, in tutte le regioni. Anche la Lombardia ha recepito le disposizioni sopra citate nell'ordinamento giuridico regionale⁵. Spetta alle autorità italiane e, se del caso, agli organi giurisdizionali nazionali competenti applicare le norme e le procedure di cui sopra e provvedere a un adeguato ripristino del sito laddove si siano verificati danni. In qualità di custode dei trattati, la Commissione può decidere di adottare le misure del caso qualora sorgano problemi sistemici nell'applicazione di tali disposizioni del diritto dell'UE⁶.

¹ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

² La sezione 3.5.2 del documento "Gestione dei siti Natura 2000 – Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE" chiarisce che la perturbazione di una specie in un sito è determinata da eventi, attività o processi che contribuiscono, all'interno del sito, a un declino a lungo termine della popolazione della specie, a una riduzione o al rischio di riduzione della sua area di ripartizione naturale e a una riduzione dell'habitat disponibile. Questa valutazione è effettuata in funzione degli obiettivi di conservazione del sito e del suo contributo alla coerenza della rete.

³ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

⁴ <https://www.mase.gov.it/pagina/linee-guida-nazionali-la-valutazione-di-incidenza-vinca-direttiva-92-43-cee-habitat-articolo>.

⁵ Deliberazione della Giunta regionale (Regione Lombardia) 16-11-2021, n. 11/5523 – Aggiornamento delle disposizioni di cui alla d.g.r. 29 marzo 2021 - n. XI/4488 "Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano".

⁶ Comunicazioni della Commissione "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione" (GU C 18 del 19.1.2017, pag. 10) e "Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati" (COM(2022) 518 final del 13 ottobre 2022).